

Definizione

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 221 DEL 30/06/2003, si intendono attività di “facchinaggio” tutte quelle svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive di tutte le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, e cioè:

- Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri), facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.

- Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestramento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili.

La normativa di riferimento

- D.M. 30/06/2003 n. 221 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della L. 05/03/2001 n. 57 in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”.
- D.P.R. 18/04/1994 n. 342 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio”
- Legge 07/08/1990 N. 241 (art. 19)

Requisiti di accesso all'attività

L'attività di facchinaggio, se svolta in forma non imprenditoriale, non è soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese ed è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) al Comune competente per territorio, come previsto dalla normativa già esistente (D.P.R.342/1994).

Ai sensi della nuova normativa, l'attività di facchinaggio, se svolta in forma imprenditoriale, è soggetta alla presentazione di denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese.

I facchini imprenditori dovranno possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria (ad esempio dovranno presentare una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario in cui venga attestata una comprovata affidabilità), i requisiti di capacità tecnico-organizzativa (nomina di un preposto alla gestione tecnica) e i requisiti di onorabilità (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale dei reati indicati nel decreto).

La s.c.i.a. non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Procedura

L'attività può essere svolta previa presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (per mezzo del portale telematico www.impresinungiorno.gov.it)

La S.C.I.A. ha validità illimitata e immediata, pertanto l'attività può essere iniziata dal giorno di presentazione della stessa al Suap.

È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, sempre in modalità telematica.